



Servizio stampa  
Casella postale, 9023 San Gallo  
+41 (0)58 465 29 86

---

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

---

San Gallo, 9 giugno 2017

**Sentenza D-7853/2015 del 31 maggio 2017**

## **Ungheria: il Tribunale amministrativo federale si pronuncia sulle procedure Dublino con trasferimento in Ungheria**

**In una sentenza pronunciata il 31 maggio 2017 nella causa D-7853/2015<sup>1</sup>, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che a seguito degli importanti mutamenti della situazione giuridica e di fatto intervenuti dall'estate 2015 in Ungheria, i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito con trasferimento in Ungheria devono essere accolti e le cause rinviate alla Segreteria di Stato della migrazione per istruzione complementare e nuova decisione.**

In seguito all'importante flusso migratorio registrato nel 2015 e a inizio 2016, l'Ungheria ha adottato una serie di misure per ridurre il numero di richiedenti l'asilo presenti sul suo territorio. La costruzione di barriere di filo spinato ai confini del Paese, la creazione di centri di accoglienza in zone di transito, l'impiego dell'esercito per la sorveglianza delle frontiere e le modifiche di legge promulgate a partire dal giugno 2015 hanno reso via via più difficile l'accesso alla procedura d'asilo e portato a un deterioramento delle condizioni di accoglienza per i richiedenti.

In particolare, l'atto normativo T/13976 inerente alla «modifica di varie leggi concernenti il rafforzamento della procedura d'asilo svolta nella zona sorvegliata della frontiera ungherese», entrato in vigore con effetto retroattivo al 28 marzo 2017, ha ulteriormente inasprito l'accesso alla procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti in Ungheria. Le nuove disposizioni prevedono segnatamente che i richiedenti vengano alloggiati in centri chiusi situati nelle zone di transito alla frontiera con la Serbia o rinvii in Serbia in zone denominate di «pre-transito». Ai richiedenti l'asilo trasferiti in Ungheria in applicazione del regolamento Dublino III, è tuttora incerto quale regime verrà loro applicato in virtù di questo nuovo atto normativo ungherese.

Date le numerose incertezze causate da questa recente riforma legislativa, riguardanti da un lato l'accesso alla procedura e dall'altro le condizioni d'accoglienza, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che allo stato attuale non è in grado di pronunciarsi né sull'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento Dublino III, né sui rischi reali

---

<sup>1</sup> La sentenza D-7853/2015 è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV, V e VI riunite. Essa riguarda l'analisi della situazione in Ungheria per quanto riguarda l'applicazione del regolamento Dublino III ed espone il relativo apprezzamento giuridico valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.

(«real risks») ai quali potrebbero essere confrontati i richiedenti in caso di trasferimento in Ungheria. Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Segreteria di Stato della migrazione per nuova decisione, ritenendo che spetti all'autorità di primo grado riunire tutti gli elementi di fatto utili a risolvere tali questioni essenziali. A questo proposito il Tribunale amministrativo federale ritiene che non spetti all'autorità di ricorso effettuare indagini complementari complesse, e che pronunciandosi in base allo stato attuale degli atti oltrepasserebbe i limiti delle proprie competenze, poiché così facendo priverebbe le parti del doppio grado di giurisdizione.

La sentenza è definitiva e non può pertanto essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

### **Contatto**

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione

+41 (0)58 465 29 86 / +41 (0)79 619 04 83, [medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch)